

Codice DB1119

D.D. 6 novembre 2013, n. 974

LR 63/78 art 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici. Affidamento, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art 125, com 1 lett b) del Dlgs 163/2006 e smi, all'Unione Italiana Vini del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati relativi al ring-test vini. Imp. di spesa di euro 1.498,16 o.f.i sul Cap di spesa 142574/2013.

Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”;

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di analisi chimiche di supporto (comprese quelle relative ai controlli di antisofisticazione vinicola).

Dato atto che, per garantire lo svolgimento delle ricerche e delle analisi chimico-enologiche del Laboratorio Agrochimico Regionale di Alessandria, si rende necessario provvedere al servizio di preparazione ed erogazione di campioni per i ring-test vini “Ring Test UIV”, in quanto il predetto laboratorio, per mantenere l’accreditamento nell’ambito dei sistemi qualità, è tenuto a far parte di un circuito interlaboratorio (ring-test) al fine di monitorare l’affidabilità dei dati analitici prodotti. Inoltre il ring-test consente nello specifico di rilevare l’incertezza di misura dei metodi di prova.

Considerato che il Settore Fitosanitario, ai sensi Legge Regionale 13 maggio 1980, n. 39 e smi, ed in base alle convenzioni stipulate con le Province Piemontesi, deve provvedere, tramite il Laboratorio Agrochimico Regionale di Alessandria, al servizio di analisi chimico-enologiche a supporto dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province piemontesi.

Rilevato che l’elevato standard delle analisi enochimiche effettuate presso il Laboratorio Agrochimico Regionale di Alessandria risponde a quanto previsto dalla Legge Regionale 13 maggio 1980, n. 39 e smi e soddisfa le convenzioni conseguentemente stipulate con le Province Piemontesi.

Le norme internazionali ISO prevedono che le analisi interlaboratorio vengano effettuate da tutti i laboratori partecipanti al circuito interlaboratorio (ring-test) sui medesimi campioni e che questi ultimi siano preparati omogeneamente da un unico ente capofila, che provvede anche alla loro spedizione ed all’analisi dei dati prodotti dai laboratori.

Nel caso specifico l’Unione Italiana Vini riveste il ruolo di responsabile del coordinamento dell’unico circuito nazionale ufficiale di analisi interlaboratorio sui vini.

Dato atto che la L.R. n. 63/78 autorizza l’Amministrazione regionale ad effettuare spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici.

Verificato che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l’oggetto del presente affidamento e dato atto che, qualora la stessa Consip, nelle

more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati relativi al ring-test vini denominato "Ring Test UIV" richiesto dall'Amministrazione regionale.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06 e smi.

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l' "Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti".

Dato atto che l'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e smi stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011.

Considerata la necessità di garantire le attività di ricerca e di analisi chimico-enologiche del Laboratorio Regionale Agrochimico di Alessandria, comportanti l'acquisizione del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati relativi al ring-test vini, congiuntamente al modesto importo del servizio ed alla complessità delle attività da effettuare, hanno indotto l'Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per acquisiti in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 commi 9-11, del d. lgs. 163/2006 e smi.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati relativi al ring-test vini denominato "Ring Test UIV" mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e smi e del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi per le acquisizioni di servizi e forniture in economia.

Dato atto che il servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati relativi al ring-test vini denominato "Ring Test UIV" presenta una natura tecnica particolare e che sono pertanto necessarie specifiche conoscenze ed esperienze professionali altamente qualificate per la sua realizzazione.

Rilevato che, l'Unione Italiana Vini, in quanto responsabile del coordinamento dell'unico circuito nazionale ufficiale di analisi interlaboratorio sui vini, risulta essere l'Istituzione particolarmente qualificata nelle attività di analisi interlaboratorio sui vini, di cui la Regione Piemonte può avvalersi per la realizzazione del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui ring-test vini.

L'Amministrazione regionale ha ritenuto pertanto di consultare l'Unione Italiana Vini, Via S. Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano, P.IVA 00868400151, quale ente qualificato, di elevata professionalità e competenza nella preparazione di campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring

Test vini, in grado di effettuare tempestivamente ed efficacemente il servizio richiesto dalla Regione Piemonte.

Richiesto pertanto all'Unione Italiana Vini di presentare un'offerta economica per il servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV" (Vino, Contaminanti Vino, MCR, MM) richiesto dall'Amministrazione regionale.

Rilevato che l'Unione Italiana Vini, ha presentato, entro il termine stabilito dall'Amministrazione regionale, un'offerta economica di euro 1.228,00 + IVA (agli atti del Settore con la nota prot. n. 19157/DB1119 del 17.10.2013), redatta in base al tariffario ufficiale UIV inserito nel "Programma Ring Test UIV", per il servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV" (Vino, Contaminanti Vino, MCR, MM) così ripartita:

- euro 525,00 + IVA "Ring Test UIV" tipologia Vino (con bottiglia aggiuntiva)
- euro 190,00 + IVA "Ring Test UIV" tipologia Contaminanti Vino
- euro 270,00 + sconto del 5% + IVA "Ring Test UIV" tipologia MM
- euro 270,00 + sconto del 5% + IVA "Ring Test UIV" tipologia MCR

Dato atto che la sopra citata offerta economica presentata dall'Unione Italiana Vini:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore;
- sotto il profilo economico, il prezzo del servizio è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica delle attività richieste dall'Amministrazione regionale.

Si ritiene pertanto:

- di individuare, la società l'Unione Italiana Vini, via S. Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano, P.IVA 00868400151, quale responsabile del coordinamento dell'unico circuito nazionale ufficiale di analisi interlaboratorio sui vini, per la fornitura del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV";
- di approvare l'offerta economica di euro 1.228,00 + IVA presentata dalla società Unione Italiana Vini per la fornitura del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV";
- di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e smi, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del D. lgs. 163/2006 e smi, all'Unione Italiana Vini, via S. Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano, P.IVA 00868400151, il servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV" per una spesa di euro 1.228,00 + IVA;
- di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06 e smi, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'Unione Italiana Vini, per il servizio di preparazione di campioni agro-alimentari, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV";

vista la L.R. n. 8 del 7/05/ 2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;

vista la L.R. n. 9 del 7/05/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

vista la L.R. n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”.

vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione.

vista la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 con la quale è stata disposta la parziale assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria per l'anno finanziario 2013, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del DDL n. 300 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” e della definizione degli obiettivi del programma operativo;

vista la DGR n. 11-5808 del 20.05.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015". Prima assegnazione delle risorse finanziarie.

vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015”.

vista la DGR n. 26-6229 del 02.08.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie;

vista l'assegnazione n. 100308 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013;

vista la DGR n. 35-5974 del 17.06.2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda assegnazione delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 2013/2015”.

vista la DGR n. 26-6229 del 02.08.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie;

vista l'assegnazione n. 100308 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013;

Accertata la possibilità di provvedere alla spesa di euro 1.498,16 oneri fiscali inclusi per il servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini con le risorse assegnate alla Direzione DB1100 con la DGR n. 5-5248 del 23/01/2013 sul capitolo di spesa n. 142574/2013 relativo a spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e fitopatologici

Ritenuto opportuno impegnare la spesa di euro 1.498,16 oneri fiscali inclusi sul capitolo di spesa n. 142574/2013 (assegnazione. n. 100308) in favore dell'operatore economico Unione Italiana Vini, via S. Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano, P.IVA 00868400151 per la fornitura del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato “Ring Test UIV”.

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01.02.2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 predisposte dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice CIG: X980B09E1B.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;
visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
visto l'art. 47 della L.R. 63/78;
visto il D. lgs. 163/06 e smi;
visto il D.P.R. n. 207/2010;
vista la L.R. 7/2001;
vista la L.R. n. 8/2013
vista la L.R. n. 9/2013
vista la L.R. n. 16/2013

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale,

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della necessità dell'Amministrazione regionale di provvedere al servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV" per garantire il buon esito delle analisi chimico - enologiche effettuate dal Laboratorio Agrochimico Regionale di Alessandria a supporto dei Servizi Antisofisticazioni Vinicole, ai sensi della Legge Regionale 13 maggio 1980, n. 39 e smi ed in base alle convenzioni stipulate con le Province Piemontesi;

2. di dare atto che le norme internazionali ISO prevedono che le analisi interlaboratorio vengano effettuate da tutti i laboratori partecipanti al circuito interlaboratorio (ring-test) sui medesimi campioni e che questi ultimi siano preparati omogeneamente da un unico ente capofila, che provvede anche alla loro spedizione e all'analisi dei dati prodotti dai laboratori;

3. di individuare la società l'Unione Italiana Vini, via S. Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano, P.IVA 00868400151, quale responsabile del coordinamento dell'unico circuito nazionale ufficiale di analisi interlaboratorio sui vini, per la fornitura del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV";

4. di approvare l'offerta economica di euro 1.228,00 + IVA presentata dalla società Unione Italiana Vini per la fornitura del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV";

5. di affidare, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e smi, nonché del D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» come richiamato dall'art. 125, comma 14 del D. lgs. 163/2006 e smi, all'Unione Italiana Vini, via S. Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano, P.IVA 00868400151, la fornitura del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV" per una spesa di euro 1.228,00 + IVA;

6. di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

7. di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs n. 163/06 e smi, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale dell'Unione Italiana Vini per la fornitura del servizio di preparazione di campioni agro-alimentari, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV";

8. di impegnare la spesa di euro 1.498,16 oneri fiscali inclusi sul capitolo di spesa n. 142574/2013 (assegnazione n. 100308) in favore dell'operatore economico Unione Italiana Vini, via S. Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano, P.IVA 00868400151 per la fornitura del servizio di preparazione campioni, invio ed elaborazione dati sui Ring Test vini denominato "Ring Test UIV";

9. di liquidare le competenze spettanti all'Unione Italiana Vini dopo la fornitura del servizio e presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali

10. di stabilire che il corrispettivo pattuito per il servizio in oggetto sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto.

11. di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- BENEFICIARIO: Unione Italiana Vini (P.IVA 00868400151);
- IMPORTO: euro 1.498,16 oneri fiscali inclusi;
- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giacomo Michelatti
- MODALITA' SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: affidamento diretto;

➤ Contratto per la fornitura del servizio;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti

Allegato



REGIONE
PIEMONTE
Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Torino, li

Prot.n. _____/DB1119

Classificazione 02.090.50

Fascicolo...../2013

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI _____

Tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario dr Giacomo Michelatti, nato a Torino il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino –di seguito denominata “Il Committente”;

e _____ che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario” si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il servizio di _____, per _____ del Settore Fitosanitario.

ART. 2

L’affidamento del servizio di _____ è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

ART. 3

L’affidamento del servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà durata _____. I campioni di _____ necessari per il “Ring Test UIV” dovranno pervenire c/o la sede del committente entro e non oltre _____giorni lavorativi dalla richiesta di fornitura del Committente.

ART. 4

Il corrispettivo del servizio pari ad euro _____ (ogni onere fiscale incluso) sarà liquidato dopo la fornitura del servizio previa presentazione al Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.



piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Il corrispettivo s'intende accettato dall'Affidatario, pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contenute nel presente contratto

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dal presente contratto o la mancata esecuzione del servizio entro i termini stabiliti, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R. Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.



REGIONE
PIEMONTE
Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

ART. 6

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 7

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito della presente fornitura di servizio di _____ e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

ART. 8

In caso di ritardo nella fornitura del servizio il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 9

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 10

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice identificativo di gara (CIG) n. _____

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.



L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

L'Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART.11

Per quanto non espressamente citato nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall'Affidatario o dal Legale Rappresentante come riscontro dell'accettazione dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Allegato

Pag 5 di 6

 REGIONE
PIEMONTE
Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Torino, li ___/___/_____

Il Committente
Il Dirigente Regionale
Dott. Giacomo Michelatti

Firma dell'Affidatario



REGIONE
PIEMONTE
Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La società _____ ai sensi
dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 dichiara di essere informata:

-che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura del servizio di _____ nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'Amministrazione regionale in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento del servizio;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;

iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti:

-che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario

FIRMA
(per esteso e leggibile)